

PODESTA' VENEZIANI E CRIMINALITA' CREMASCA (XVI SEC.). VICENDE DI UN'EPOCA DI CRISI.

di RICCARDO DE ROSA

Vita problematica delle istituzioni e delle figure preposte alla gestione della giustizia della enclave veneziana di Crema nella seconda metà del Cinquecento, periodo di difficili rapporti con gli stati confinanti.

■ Vita molto scomoda e difficile, quella dei funzionari e dei magistrati che negli stati italiani erano chiamati ad amministrare la giustizia durante la seconda metà del XVI secolo, uno dei peggiori periodi della storia moderna quanto a recrudescenza del fenomeno criminoso.

La Crema veneziana poi, *enclave* isolata e completamente staccata dal territorio della Repubblica, si trovava in una situazione ambivalente: da un lato questa situazione di isolamento fece sì che i cremaschi – nel quadro più generale degli interessi e della legislazione veneziana – godessero, rispetto a molte altre località dei *Domini de Tera*, di uno *status* di maggior autonomia sul piano amministrativo e fiscale dall'altro, Crema era vista dai criminali ricercati e banditi dai domini del re di Spagna (ovvero dalla confinante Lombardia spagnola) come un comodo rifugio dove attendere che il ricordo delle malefatte commesse si allontanasse per poter tornare nel proprio stato dopo aver chiesto e ottenuto un'opportuna domanda di grazia.

La particolare posizione della città, inoltre, costringeva i nuovi podestà e rettori veneziani, che per poter entrare in città e svolgere il loro incarico dovevano attraversare territori notoriamente infestati di fuorilegge, a richiedere alle autorità spagnole di Milano il permesso di portare con sé armi da fuoco o una scorta armata.

Per quel che concerne la scorta del Rettore veneziano si è trovato un documento del 22 agosto 1590 in cui veniva chiesto alle "V.E. [inteso come cancelleria del Governatore] a favorirlo di dar ordine che sie incluso nel suo rollo di protetione per li archibusi Gio. Paolo Sala", favore concesso il successivo 31 agosto.¹

Si sono inoltre conservati due interessanti documenti, che testimoniano come i nuovi podestà che andavano a prendere servizio nella loro sede cremasca, non disdegnassero di farsi scortare dai soldati regi. Abbiamo

infatti domande di licenza d'armi per i soldati spagnoli addetti alla scorta del *Sig. Podestà de Crema per conto del Ser.mo Governo Vinitiano*, come nel caso di un *Rollo* (ruolo) presentato per l'approvazione in Senato a Milano il 22 giugno 1574:

“Rollo del Sig. Podestà Vinitiano Maria Riva de cui se chiede licentia de portare le arme et li archibusi en particular

Francesco Maria Riva

Gio. Batta Sacchetto luogotenente

Gio. Antonio Sacchetto Bargiello

Francesco Di Longhi soldato

Bartolomeo Merula soldato

Philippo Lardone soldato

Battista Rigonzi soldato”.

Il permesso fu accordato il 28 giugno.²

Segue poi un altro

“Rollo de li soldati che servon al servitio del Sig. Podestà de Crema et come apare dal rolo inviato il 3 agosto 1577 che son

Stephano Larenzo alfiero

Gio Angelo Zanabono soldato

Rodomonte Manente soldato

*Bernardo Del Pozzo soldato”.*³

Ma la necessità delle scorte e delle armi non finiva di certo una volta che i funzionari entravano in carica, anzi casomai accadeva l'opposto. Il bargello di Crema infatti con i suoi pochi *birri* a disposizione, oltre ad arrestare i ricercati e a tenere sotto controllo l'ordine pubblico in città e nel contado, era spesso costretto a far scortare podestà e rettore nei loro spostamenti sia pubblici che privati, dato che non erano infrequenti le minacce di rappresaglie e vendette che questi ultimi ricevevano da singoli o gruppi di criminali, che giuravano di vendicarsi sulla persona del magistrato o dei suoi familiari.

La situazione che i magistrati veneziani si trovarono di fronte non era quindi delle più rosee, a peggiorare le cose ci si mettevano anche i patrizi del luogo che, come i loro colleghi lombardi, pensavano di godere di una impunità pressoché assoluta per i crimini da loro commessi e che reagivano sdegnati di fronte ad una sentenza di condanna, come è evidenziato dal Knapton:

“A Crema il buon funzionamento dei compiti del Rettore è ostacolato

dal ricorso della nobiltà agli Avogadori di Comun, per le cause di diritto criminale, prassi questa a molte altre province della Terraferma e che alimentava continui contrasti tra i Rettori ed il potere centrale[...] L'annullamento della sentenza da parte della Avogaria era in effetti un grosso impedimento all'efficace funzionamento della giustizia, ciò che risultava intollerabile quando sarebbero stati invece necessari rapidità e inflessibilità".⁴

L'Avogaria era un'antichissima magistratura, risalente all'epoca comunale. Compito dei 3 Avogadori (che duravano in carica 16 mesi) era principalmente quello di vigilare sul principio di legalità, ossia la correttezza nell'applicazione delle leggi. La discrezionalità di cui essa godeva nel giudicare le cause criminali portate in appello era pressoché illimitata (fattore che più volte pose questa magistratura in aperto contrasto con il Consiglio dei Dieci). Spesso accadeva che pericolosi criminali venissero rimessi in libertà, provocando, paradossalmente, proprio "*quel grave scorno et publico discredito de la iustitia*", che tanta trattatistica in materia giudiziaria dell'epoca riteneva invece essere uno dei primi ed inderogabili compiti di un apparato giudiziario efficiente e tempestivo nell'esercitare il proprio magistero punitivo.

Non è necessaria neanche molta fantasia per immaginare le complicità, le reti di connivenze ed i rapporti personali e familiari che (come accadeva in ogni angolo d'Italia e d'Europa) intercorrevano tra i patrizi delle città della Terraferma e i magistrati veneziani che dovevano discutere in appello le loro sentenze di condanna. Sotto l'ascia del boia o con un cappio al collo ne finirono in effetti pochissimi e di questi, non a caso, nella maggior parte per reati di natura più strettamente politica, come lesa maestà o cospirazione contro lo stato, reati per i quali la Repubblica era per tradizione di un rigore spietato.

Come evidenziava in una sua relazione al Senato di Venezia il Rettore Giovanni Martinengo, di rientro dal suo incarico cremasco, nel febbraio 1573: "*la nobiltà [di Crema] si dimostra più tosto propensa alli Principi Esteri per le molteplici parentele con le città confinanti*".⁵

Giudizio riecheggiato e pienamente riconfermato dalla relazione del collega Giovanni Domenico Cicogna nel 1579, per il quale "*vi sono in Crema duecento e più nobili che sogliono andar armati de tutte le sorte d'armi da offesa et da difesa, anco contra le leggi et disposizioni de le SS.VV.*".⁶

Un quarto di secolo dopo la situazione doveva esser mutata ben poco, se il rettore Nicolò Bon nella sua relazione di fine mandato scriveva al Senato il 24 aprile 1599 che "*nel tempo del mio reggimento per gracia*

de Dio furon commessi solo diciotto homicidj, essendo li cittadini in pace tra loro".⁷

Anche se lo stesso Bon, peraltro contraddicendosi in maniera clamorosa, in una lettera riservata al Senato scritta il 2 maggio dell'anno precedente scriveva che i nobili cremaschi "*se fregiano de portare ogni sorta de arme come dicono che se usa far a Milano, che sendo confinante qui se dovrebbe far lo medesimo et è chosa che non va bene per li crimini che ne potrebbero nascere*", mentre a suo dire gli stessi nobili "*pretendono de non pagar li datii dovuti alla Camera per li materiali da costrution de le lor case*".⁸

Anche per la Crema veneziana si riproducevano quindi, sempre purtroppo identiche a sé stesse, le medesime storture e inefficienze che erano tipiche del tanto criticato (dagli stessi veneziani) sistema giudiziario milanese, caratterizzato da costi immensi, sprechi, corruzione e legami clientelari tra giudici, nobili e loro guardaspalle.

Per tentare di frenare il dilagare della delinquenza di matrice nobiliare, il Consiglio dei Dieci giunse al punto di emanare, il 26 settembre 1578⁹, una legge che intaccava anche i fedecommissi delle famiglie dei rei tramite la confisca. Questo principio, in un sistema sociale in cui era prima di tutto la consistenza dei beni a conferire virtù e onorabilità, – almeno questa era la pia intenzione del disposto legislativo – avrebbe tenuto a bada la riottosità nobiliare e lo "*spirito de fatione che in tanti di essi alberga*", proprio colpendoli nelle sostanze familiari. Il provvedimento fu reso ben presto del tutto inefficace tramite l'adozione, da parte del patriziato delle città di terraferma, di una forma di testamento differenziata dal passato, nel quale, per evitare la confisca di beni a causa di crimini operati da membri del casato, si introduceva una esplicita diseredazione dei banditi. Alcuni giuristi dell'epoca definirono questo tipo di testamento "*clausola difensiva*".

Anche per i criminali di estrazione non nobiliare tuttavia, la punizione era tutt'altro che certa.

Come nel *Milanesado* asburgico era frequente il caso di criminali severamente condannati in primo grado, che in seguito – per un'amnistia, per una revisione processuale spesso opportunamente "pilotata" in Senato, per una grazia concessa da un governatore troppo indulgente o da un re troppo distratto – tornavano tranquillamente a delinquere indisturbati, facendosi beffe di una giustizia a discorsi draconiana, ma di fatto impotente. Lo stesso fenomeno era presente quasi nelle stesse forme anche negli altri stati della penisola, il che ci porterebbe ad avanzare serie riserve e perplessità anche sulla tanto conclamata, da storiografia anche molto recente, serietà del "*buon governo de li Signori*

Vinitiani”, che in effetti appare invece più come una riuscita trovata propagandistica che non una effettiva realtà, operante a tutti i livelli sociali.

E’ stato notato come “*Acuta fu sempre la tensione a Crema, che raggiunse talora livelli di pericolosa conflittualità. Incidenti di frontiera, usurpazione di acque, scorrerie – specie durante i movimenti di truppe spagnole – e incursioni banditesche*”. Nel 1605 Mastino Valzer definiva la materia dei confini “*la più importante e travagliosa di quel reggimento*” e si augurava che i tre Provveditori nominati dalla Repubblica trovassero soluzione al problema.

L’anno successivo non era cambiato nulla, dato che il suo successore, Francesco Venier, suggeriva al Senato di inviare una compagnia di fanti corsi a Crema “*contra de malfattori et cattivi vicini*”.¹⁰

Che il governo veneziano fosse complessivamente più capace di fronteggiare e gestire le grosse situazioni di crisi interne allo stato (come si vide ad esempio a più riprese nei rapporti con la Patria del Friuli) rispetto ad altri stati italiani è indubbio. Il problema, a nostro giudizio, viene a porsi piuttosto sul versante della gestione del quotidiano, dove più evidenti erano le situazioni di connivenze clientelari a livello locale e di smaccati favoritismi, che certo non aiutavano la gente comune ad andare tranquilla a testimoniare in tribunale o a denunciare un torto subito.

A che pro infatti rischiare i beni e la vita propri e dei congiunti, se nella maggioranza dei casi andava a finire che il criminale si vedeva assicurata di fatto l’impunità per i suoi misfatti?

Queste considerazioni introduttive ci portano quindi a dover analizzare i complessi e spesso non facili rapporti tra magistrature centrali e periferiche dello stato veneziano, i cui conflitti e competizioni incisero notevolmente sui rallentamenti e sulle storture di cui soffrì frequentemente lo stesso apparato giudiziario della Repubblica.

Per un complesso di ragioni spesso di ordine politico, non ultima delle quali l’esigenza molto sentita da gran parte del patriziato cittadino veneziano di assimilare tramite forme di cooptazione il patriziato delle città suddite di ancora recente acquisizione (come Crema, Bergamo e Brescia) si assistette, tra la seconda metà del XVI secolo e gli inizi del XVII, a cambiamenti radicali nei rapporti tra magistrature periferiche e centrali dello stato veneziano. Furono anni caratterizzati da una sempre più marcata ingerenza di queste ultime, in particolare da parte della citata Avogaria e del Consiglio dei Dieci, con una vistosa attività di delega e concessione del rito inquisitorio. Così agendo, il potere centrale riuscì a spezzare gli antichi assetti istituzionali che ancora carat-

terizzavano i grandi e medi centri della Terraferma veneta, costruendo un modello di giustizia dai tratti sempre più marcatamente politici, volto ad imporre la volontà del centro dominante e ad attrarre verso la capitale gli interessi e le aspirazioni del notabilato delle città dominate.¹¹

Figura istituzionale delegata dal potere centrale al controllo delle magistrature periferiche (e a nostro giudizio un po' modellata sulla falsariga del *secretarius* per le missioni diplomatiche all'estero) era il Cancelliere Pretorio, figura che nell'ambito di queste riforme venne ad assumere una sempre più spiccata centralità.

Primo elemento discriminante era che il funzionario veniva scelto dai patrizi veneziani e non dal magistrato, come invece concedevano le più elastiche leggi spagnole. Si preferiva delegare alla sensibilità e alla preparazione del giudice il compito di scegliersi il suo principale collaboratore, col quale il rapporto doveva essere di assoluta lealtà, affidabilità e fiducia reciproche, tenuto conto che per moltissimi reati era prevista la pena di morte.

Nei territori della Repubblica invece avveniva esattamente l'opposto. Vi furono magistrati che subirono le decisioni prese dal centro, vuoi per quieto vivere vuoi per non comprometterci una possibile brillante carriera, mentre altri non accettarono questa imposizione e scatenarono vere e proprie guerriglie nei confronti di un funzionario da loro non scelto e di conseguenza non gradito, destinate quasi sempre a risolversi in una lettera di richiamo o nell'assunzione di provvedimenti disciplinari a carico del magistrato ribelle alle direttive di organi a lui comunque gerarchicamente superiori. In questo caso, ovviamente, il giudice poteva dire addio a qualunque velleità di carriera, e, nelle situazioni più gravi di insubordinazione, si poteva persino giungere alla destituzione e all'arresto del giudice stesso, sostituito *pro tempore* dal cancelliere medesimo.

In questo cancelliere si assommavano quindi – oltre all'evidente incarico di spione del governo – le mansioni di segretario personale del giudice, di notaio, di cancelliere e persino, in alcuni casi, di giudice. Era quindi una delle figure chiave nella ridefinizione dei poteri avvenuta tra istituzioni centrali e periferiche tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo.

Di sua pertinenza era infatti l'amministrazione della *giustizia delegata*, vale a dire della formazione dei processi svolti con rito inquisitorio per conto del Consiglio dei Dieci, magistratura politica e giudiziaria che anche a livello locale sostituì per i reati più importanti i magistrati locali. Questi ultimi videro sempre di più contrarsi le materie di propria

competenza.

In casi particolari e gravi, che divennero sempre più frequenti, il Consiglio delegava direttamente al cancelliere pretorio il compito di istruire processi (il cosiddetto “supremo rito del Consiglio”). In pratica fu dotato di sempre più ampia discrezionalità sia nella valutazione delle prove, che nell’escussione dei testimoni e, soprattutto, nell’emissione della sentenza. In quest’ultimo corso il giudice delegato aveva assoluta facoltà di potersi discostare, a suo discernimento dagli statuti locali e dalle tradizionali forme di ricomposizione (spesso risolte in passato dai giudici periferici con bonarie transazioni in via di arbitrato, però per i reati minori) incidendo così, in maniera spesso determinante e irreversibile, nelle realtà locali, con l’evidente scopo di favorire il più possibile la superiore legittimità del centro dominante.¹²

Ciò non poteva non far insorgere numerosi e spesso gravi conflitti giurisdizionali e di competenza con i consigli comunitari e i podestà, che non accettavano sempre di buon grado il ruolo ancillare che queste riforme tendevano ad imporre e questo avvenne man mano che l’attività delegata manifestò la tendenza ad impiantarsi in maniera irrevocabile.

Era lo stesso ruolo di questo ceto togato, che per tutto il basso medioevo era stato la colonna portante della giustizia a livello periferico, ad essere rimesso in discussione e – come molti magistrati non a torto sospettavano – ad esser gradualmente esautorato dalle proprie funzioni, per lasciare il posto ad una gestione dell’apparato giudiziario sempre più centralizzata e conseguentemente politicizzata.

I Cancellieri col tempo riuscirono ad erodere anche le antiche prerogative dei notai locali, che per antica tradizione in molti luoghi espletavano varie volte nel corso della propria carriera il compito di cancellieri della *curtis praetoria*, arrogando a sé tutte le funzioni da questi svolte, spesso troncando quel delicato e utile lavoro di collegamento tra magistrature statali e patriziato cittadino che questi notai avevano per secoli svolto.

Inoltre, ciò fece sì che le magistrature locali, soprattutto delle città confinanti con altri stati, fossero sempre più sottoposte all’autorità del residente veneziano, sia per la gestione della corrispondenza ordinaria con le magistrature dell’altro stato che per materie molto più complesse e delicate come le richieste di estradizione di singoli condannati.

Ma qual era il quadro normativo entro il quale i rappresentanti del governo veneziano nel Cremasco si dovevano muovere nei rapporti con il loro principale referente, il Ducato di Milano?

La prima e più importante fonte cui fare riferimento sono i trattati in materia di repressione della criminalità tra Milano e la Repubblica di

Venezia, che sono molto antichi, i primi risalgono addirittura all'epoca sforzesca.

Per quel che riguarda il periodo di regno di Filippo II, il primo trattato fu quello stipulato tra la Repubblica e *Don Alvaro De Sande Castellano di Milano il 29 marzo 1572, ove se dichiara che nisun banditto de questi stati possa dimorar dall'altra parte per miglia quindeci et che ritrovandosi possa eser ucciso impune*,¹³ cui seguì quello tra il marchese di Ajamonte e Venezia che fu pubblicato a Milano il 23 agosto 1577.

Se ne riportano i passi più salienti:

*Esendosi trattato tra li Ministri di S. M.tà, et la Signoria di Venetia, che per mantenere il commercio libero, et sicuro tra li sudditi di questo Stato, et di quella Repubblica, et per ovviare a li molti delitti et disorderi, che ogni giorno si commetton da banditti ne i confini de l'uno et de l'altro Dominio, si è statuito[...]che non sia lecito ad alchun banditto per caso atroce, o per homicidio commesso di animo deliberato, fermarsi ne dimorare in alchun loco vicino alli detti confini per quendeci miglia. Pertanto l'Ecc.mo Sig Marchese di Ajamonte[...] fa publicar il presente bando. In virtù del quale per modo di provisione, et sino a tanto che da S.M.tà Catholicha venga la confirmatione di quel che si capitulato in questa materia, fa intender a li detti banditi che dal giorno de la capitulatione in anzi, non sarà lecito ad alchuno di loro de habitar, fermarsi, ne passar intorno a li detti confini per lo spatio di quindeci miglia, sotto pena di eser offesi et amazati impune. Et acioche questo habbia effetto sappia ognuno, che chi amazarà uno de tali banditi, conseguirà tutti li premi che conseguiria se l'havesse amazato dentro del territorio istesso.*¹⁴

Seguì poi la convenzione del 7 settembre 1580 firmata da Don Sancho De Padilla che riconfermava le precedenti disposizioni, ma aggiungeva che: *“di concordia et consentimento de la detta Signoria de Venetia, dichiara eser et vole che sieno esclusi, et eccettuati da tutte le sopradette gride, i banditi nativi et habitatori di ambidui li Stati. I quali ne le Città et territorij loro vivano pacificamente et senza ofender altri. Et similmente i forastieri che da tre anni in qua habitano in detti Stati, et in qualche arte et exercitio vivono quietamente. Con che però questi tali habbiano da contenersi, et si contengano onninamente dentro i termini de lor territorij sotto pena di esser privati di quel commodo che vi hanno et in chaso che de lor comportamenti se habbia ragionevole dubbio, sia in arbitrio de i Giudici preposti a i lochi de le loro habitazioni d'astringerli a dare idonea sicurtà”*.¹⁵

Il testo della convenzione fu recepito dalla Serenissima e pubblicato con decreto il 17 settembre 1580 a Venezia, Brescia e Bergamo.¹⁶

In seguito vi furono le *renovations*, cioè delle gride di riconferma degli impegni assunti in precedenza, siglate il 23 agosto 1580 per la convenzione del 1577, il 22 maggio 1589, il 6 giugno 1590 e il 15 settembre 1599.¹⁷

Per quel che riguarda l'applicazione di questi trattati a singoli casi concreti di cattura o estradizione di criminali ricercati, molto dipendeva (come accadeva anche con gli altri stati confinanti con i domini di Filippo II) dal fluttuare dei rapporti politici tra i due stati, comunque e sempre tesi.

Nei rapporti tra le due potenze non poteva non aver lasciato un'impronta il fatto che i veneziani, durante tutto l'arco delle guerre d'Italia, erano stati, subito dopo i francesi, i più accaniti nemici degli Asburgo in Italia. Anzi tra le battaglie di Agnadello (maggio 1509) e quella di Pavia (febbraio 1525), la Repubblica non aveva mai fatto mancare ai Valois e ai loro alleati italiani assistenza, aiuto politico e militare e denaro.

Molte volte, sui campi di battaglia italiani, i *tercios* di Carlo V avevano dovuto fronteggiare corpi di spedizione veneziani assieme a quelli francesi e anche dopo che la pace tra Francia e Spagna del 1559 fu stipulata, i rapporti erano rimasti sospettosi e diffidenti.

Filippo II, come nota G. Cozzi, *“era incline alla pace, come faceva notare nel 1557 Federico Badoer ambasciatore a Madrid, cosa che doveva costituire una importante base di intesa con un principe ora incontestabilmente pacifico quale la Repubblica[...]cagioni come la necessità di conservare lo Stato di Milano; come la quantità di nemici cui doveva far fronte. Tra essi il Turco, che era nemico comune con la Repubblica. Per Filippo II, dunque, come già per suo padre Carlo V, il legame di pace con la Repubblica di Venezia era troppo importante”*.¹⁸

Anche se non bisogna cadere in un facile equivoco: che Filippo volesse mantenere buoni rapporti con i veneziani in un quadro di politica generale, non significa che non vi fossero, su altre materie, motivi continui di attrito.

A questo proposito nota Benzoni che: *“una triplice ostilità minaccia la Repubblica: quella della Spagna insofferente dell'impaccio rappresentato dal “sol angolo d'Italia libero”, e “senza servitù alcuna”, quella degli Asburgo D'Austria reclamanti libertà di navigazione nell'Adriatico e disposti a favorire l'esiziale pirateria uscocca, quella di Roma avversa alla sua politica ecclesiastica e ostinata nel richiedere il rispetto della capitolazione del 1510”*.¹⁹

Nel lungo periodo che va dalla pace del 1559 sino alla convenzione del

1595 i rapporti bilaterali Madrid - Venezia influenzarono anche tutti i problemi di carattere locale: ad esempio, tra i tanti motivi di polemica vi era il controllo della strada “*detta cremasca o imperiale*”, più nota con il nome di strada dello Steccato, unica e ristretta lingua di terra che metteva in collegamento Crema con Bergamo. Questa strada, secondo una convenzione del 1456 stipulata tra il duca di Milano Francesco Sforza e la Repubblica, riconfermata dagli accordi di Bologna tra Carlo V e Venezia nel 1529, era sottoposta al dominio della Repubblica, che vi esercitava anche il proprio dominio militare, accollandosi le spese della manutenzione.

Ciò non escludeva che la strada venisse utilizzata da truppe spagnole, i cui ufficiali spesso e con molta disinvoltura si dimenticavano di *chiedere il passo*, ovvero il diritto di libero transito, agli ufficiali veneziani, come è evidenziato in una lettera di protesta del residente veneziano al governatore di Milano del 2 luglio 1585.²⁰

Non bisogna dimenticare che il confine tra la Repubblica di Venezia e lo Stato di Milano era molto lungo e difficilmente controllabile. Esso comprendeva le due città di Bergamo e Brescia, passate sotto controllo veneziano nel XV secolo a seguito della sconfitta viscontea nella guerra contro la Repubblica, e la città di Crema, anch'essa passata sotto controllo di Venezia nel XV secolo.

Venezia aveva condotto una politica lungimirante nei confronti delle vallate bergamasche (Val Gandino, Val Seriana, Val Brembana, Valle San Martino e Val Imagna con il vicariato di Almenno) concedendo loro ampie autonomie ed esercitando invece un certo controllo solo sul piano dell'imposizione fiscale.

Per quel che concerne il rapporto con la città di Bergamo, Gullino ha notato che Venezia ispirò la propria condotta nei confronti di Bergamo nel senso più alto, inviandovi personale qualificato col duplice fine di accrescere il prestigio di San Marco e di promuovere presso i governati il concetto di un'amministrazione competente e fidata,²¹ lasciando ampio spazio al patriziato locale oltre che ai nuovi ricchi, cioè a coloro che si arricchirono, e contribuirono ad aumentare anche la ricchezza cittadina, con attività affaristiche e imprenditoriali.

Considerazioni molto simili potrebbero farsi anche per Brescia e Crema.

I primi Rettori, supreme autorità per il governo di questi territori, furono inviati a Bergamo e Brescia subito dopo il loro passaggio alla Serenissima. Venezia conferiva loro un mandato generalmente della durata di un anno, che in alcuni casi poteva essere prorogato di 16 mesi. Il podestà o pretore delle città soggette al dominio veneziano, che

aveva giurisdizione tanto nel civile che nel criminale, potendo in quest'ultimo campo trasferire i processi minori ad un magistrato da lui dipendente detto Giudice al Maleficio, doveva condurre con sé una corte pretoria, composta da personale da lui nominato e stipendiato, di cui facevano parte tre assessori o curiali, il bargello e i birri. I Rettori avevano prerogative molto ampie in settori come acque, sanità, dazi, rifornimento di cereali in caso di carestia, mentre le competenze dei podestà erano di ordine eminentemente giudiziario.

La criminalità alle frontiere bergamasche e bresciane era numerosa e ben organizzata e creava grossi problemi anche sulla riva lombarda, giungendo in alcuni periodi ad una situazione di vera e propria ingovernabilità e mettendo in forse lo stesso controllo delle frontiere. Lo stesso governatore di Milano Juan Fernàndez de Velasco, in una lettera del 2 luglio 1590 al Senato di Venezia, giudicava che fosse necessario addivenire ad un nuovo accordo tra le parti in materia di consegna reciproca dei condannati e di inasprimento delle pene per i reati più gravi.²²

Per alcuni anni, tuttavia, non se ne fece di nulla, forse anche per la crescente diffidenza spagnola nei confronti della politica estera veneziana, che favoriva un po' troppo *alla scoperta* gli interessi della Casa Reale di Francia a scapito di quelli asburgici.

La situazione si trascinò in questi termini sino al 1595, quando sulla base dell'esperienza maturata - e dell'ormai riconosciuta anche da parte ispanica impossibilità di un efficace controllo delle frontiere -²³ fu stabilita una nuova convenzione. Siglata dal governatore Don Pietro De. Padilla, essa ci presenta non solo quanto le parti contraenti avessero fatto tesoro di lunghi anni di incomprensioni reciproche, ma offre anche un'efficace sintesi della situazione in materia di rapporti reciproci sulla criminalità

“Per occorrere alle rapine, alli incendii, et alle altre varie et diverse scelleratezze che in disprezzo de iustitia et con grave danno dei sudditi commettono et causano i banditi habitanti a' confini di questo stato, et insieme conservare at acrescere con mutui et hamorevoli offitii l'amistà, et buona intelligentia con i Potentati vicini, et specialmente con i Signori Venetiani, i quali ciò dimandavano fu fatta l'anno 1572 conchiusa et ratificata una perpetua et inviolabile conventione tra l'Ecc.mo Governator de questo Stato di Milano per nome del Re Catholico Nostro Signore, et la Ser.ma Repubblica di Venetia in materia di detti banditi, dichiarando i casi i quali si tenevano per compresi in essa, et limitando la lontanantia de l'habitatione loro da i confini d'ambi li Stati a la quale convention le parti ne agiunsero un'altra dell'anno 1580 a 4 di luglio agionti doi capitoli che se giudicarono de

molto servitio. Et l'anno istesso a 1580 de settembre per levar ogni dubio et impedimento che intorno all'esecutione di essa capitulatione se potesse allegare et facilitarla et farla più chiara, fu fatta una declaratione sopra quelli banditi, ch'avevano da esser eccettuati. Hora intendendosi che da i detti banditi si cometono diversi delitti, et che dimorano alli confini dell'uno e l'altro stato, con poco timore de la giustitia et de la presente capitulatione, et ciò forse eser causato dal non eser da un pezo in qua stata rinovata la publicatione de la detta capitulatione, con tutto che si publicase ogni anno a genaro hanno le dette parti stabilito che de novo sia pubblicata[...]. Pertanto con la presente crida dell'Ill.mo et Ecc.mo Don Pietro di Padiglia[...]. Si fa palese et manifesto a tutti li banditti et similmente ad ogni persona qualonque sia a questo Dominio sogetta, come per la detta capitulatione et perpetua et reciproca conventione è proibito a tutti li detti banditi per ciascuno de quei casi et delitti, che in essa furon espressi, che per quendeci miglia non possino habitare né fermarsi appresso li confini d'essi Stati; altrimenti se tra le dette quindeci miglia saranno trovati possano eser ofesi et amazati senza pena alchuna, anzi si concede per esse che chiunque dentro del detto spatio li amazarà goda et fruisca de tutti premi et beneficij che potrebbe godere et fruire se li amazasse dentro del proprio et indubitato territorio dell'istesso Dominio[...]. Et chi all'incontro darà loro contra la dispositione de questa albergo, aggiunto et favore in qual si voglia modo, inchorrerà irremissibilmente in tutte le pene previste per ricettatori, et protettori de banditti et ribelli al Suo Signore.

In oltre i banditi per gli casi in essa capitulatione espressi, et qui da basso notati, che si troveranno dentro delle quindeci miglia come sopra s'haveranno a dare, et consignare reciprocamente tutte le volte, che per lettere et ministri loro saranno per ciaschuna delle parti ricercati et dimandati senza niuna difficoltà. Et coloro che dai Ministri publici si dell'uno Stato, come dell'altro, saran trovati in flagranti crimine, cioè nell'atto di compier uno di essi delitti, possano da essi ministri esser perseguitati et presi per miglia sei nella iurisdittione dell'uno et dell'altro Principe, et anco hamazati se non si potranno avere ne le mani, né che ciò si possa dir esser stato fatto in preiudicio à quella tal iurisdittione. Saranno nondimeno esclusi et eccettuati dalla suddetta capitulatione ne in alchun modo in essa compresi i banditi nativi et habitatori d'ambidue i detti Stati, se vi habitano et vivon pacificamente et senza dar niuna offesa et similmente li forestieri che da anni tre in qua habitano per qualche arte o esercittio loro et vi vivano quietamente et da homeni da bene.

I casi et delitti atroci nella detta capitulatione espressi sono i seguenti:

Ribellione,

Homicidio pensato o deliberato,

Ferita data a tradimento con archibuso a rota benchè non ne sia seguita morte,

Falsificatione di moneta,

Rapto di donna honesta, ancorche senza carnal congiungimento,

L'uso con monacha habitante in Monasterio,

Sodomia,

Ladraria alla strada,

Falsificatione del sigillo del Prencipe, ò del Senato,

Avelenamento,

Seditione, o istigamento del popolo contra gli ordeni del Prencipe o Senato,

Testimonianza falsa fatta, o procurata ad offesa, dove si tratti di morte naturale,

*Prohibitione di esecuzione contra rei, dove si tratti di morte o stroppiamiento”.*²⁴

Il trattato era molto esteso e dettagliato e fissava con precisione i reati per i quali era ammessa la domanda di estradizione per i ricercati di entrambi gli stati: in effetti le precisazioni erano necessarie dato che si poteva verificare il caso, come era avvenuto nel luglio 1580, che per alcuni reati, tra cui il rapto di monaca da convento, le due legislazioni divergessero.²⁵

La convenzione fu recepita con decreto del Doge Marino Grimani il 15 settembre 1595.²⁶

Il Senato di Milano inviò una lettera all'ambasciatore spagnolo a Venezia perché inducesse le autorità a prendere provvedimenti più severi, “*attese et viste le conventioni tra noi fatte che obligheno li detti Sig.ri Venetiani a provider*”.²⁷

Seppur con molta fatica, le cose iniziavano a cambiare; il pericolo rappresentato dalla criminalità era molto alto. Entrambi gli stati si erano finalmente resi conto che era il caso di passare dalle sottigliezze dei distinguo alla ripresa del controllo del territorio e della criminalità, soprattutto frontaliera, che dovevano far rientrare nell'alveo di una maggiore gestibilità.

Questo, per sommi capi, il quadro legislativo generale.

Tuttavia, come ben sa ogni operatore del diritto, un conto sono i trattati e le leggi, un altro la loro applicazione ai casi concreti. Qui le incomprensioni, le reciproche diffidenze e le gelosie tra magistrati (ognuno

dei quali tenacemente abbarbicato alle proprie prerogative giurisdizionali e restò a cederle ad un collega di un altro stato) non scomparvero, semplicemente con il passare del tempo mutarono forma.

Si passò infatti da un iniziale atteggiamento reciproco di incomunicabilità ad una sorta di semidisponibilità, condizionata da molti fattori, non solo politici.

La consegna di un criminale suddito spagnolo era infatti accompagnata da uno sbarramento di cavillose e sottili distinzioni, volte a riaffermare la priorità punitiva veneziana; da parte spagnola spesso si faceva ovviamente altrettanto.

Il che significa che non si eliminarono le cause di inceppamento della giustizia, semplicemente cambiarono le motivazioni che erano addotte per rifiutare la consegna di determinati criminali.

E qui già possiamo trovare un importante punto di contatto con la nostra realtà odierna: oggi infatti, come 500 anni fa, a discorsi tutti sembrano volere una giustizia equa, veloce e imparziale, in concreto si fa di tutto, quasi sempre deliberatamente, per ostacolarne in ogni modo possibile il cammino.

Note

- 1 Archivio di Stato di Milano(di seguito ASMi), Fondo Miscellanea Storica (p.a.), cart.54.
- 2 ASMi, Fondo Giustizia Punitiva(p.a.), cart. 9.
- 3 *Ibidem*.
- 4 AA.VV, *Relazioni dei Rettori Veneziani in Terraferma (Crema)*, a cura di W.S.Knapton, vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1979, p. XLVIII dell'Introduz.
- 5 G. Cozzi, *Politica e diritto in alcune vertenze confinarie tra Milano e Venezia (1564 – 1622)*, in Archivio Storico Lombardo, voll. LXXVIII – LXXIX (1951 – 52), p. 280.
- 6 G. Cozzi, *Politica e diritto in alcune vertenze confinarie*, cit., p. 285.
- 7 G. Cozzi, *Politica e diritto in alcune vertenze confinarie*, cit., p. 293.
- 8 Archivio di Stato di Venezia (di seguito ASVe), Fondo Senato, lettere dei Rettori (Crema), b.5.
- 9 Copia a stampa della legge in ASVE, Fondo Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere ai Rettori (Crema), b. 11.
- 10 AA.VV, *Relazioni dei Rettori Veneziani in Terraferma (Crema)*, introduzione, p. XIX.
- 11 C. Povoło, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (sec. XVI – XVII)*, a cura di C. Povoło e G. Chiodi, Cierre, Verona, 2004, cap. II.
- 12 S. Marin, L'anima del Giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI–XVII), in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secc. XVI – XVII)*, a cura di C. Povoło e G. Chiodi, Cierre, Verona, 2004, pp. 171 – 258.
- 13 ASMi, Fondo Giustizia Punitiva(p.a.), cart. 40.
- 14 *Ibidem*.
- 15 *Ibidem*.
- 16 *Ibidem*.
- 17 *Ibidem*.
- 18 G. Cozzi, *Venezia nello scenario europeo*, in G. Cozzi - M. Knapton- G. Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'Età Moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Utet, Torino, 1992, p. 51.
- 19 G. Benzoni, *Venezia nell'età della Controriforma*, Mursia, Milano, 1973, p. 26.
- 20 ASMi, Fondo Militare(p.a.), cart. 15.
- 21 G. Gullino, *Il ceto dirigente tra Bergamo e la Serenissima*, in *Storia economica e sociale di Bergamo*, Fondazione per la Storia di Bergamo, Bergamo, 1998, p. 141.
- 22 ASMi, Fondo Giustizia Punitiva(p.a.), cart. 31.
- 23 Come riconobbe lo stesso Padilla in una lettera del luglio 1594 diretta a Filippo I, chiedendo inoltre rinforzi in denaro e nuovi contingenti di soldati.. Archivio General De Simancas, *Estado*, leg. 1285, f.112.
- 24 ASMi, Fondo Giustizia Punitiva(p.a.), cart. 31.
- 25 *Ibidem*.
- 26 *Ibidem*.
- 27 *Ibidem*.

